



COMUNE DI STILO

SETTORE AMMINISTRATIVO – AA.GG. E VIGILANZA

Comune di Stilo (RC)	
	15 LUG 2019
	Nr. 0004427
	Titolario

Ordinanza n. 7 del 15 luglio 2019

Oggetto: MERCATO SETTIMANALE SU AREA PUBBLICA: UBICAZIONE POSTEGGI, ORARI DI VENDITA E DI ABBANDONO DELLE AREE MERCATALI DA PARTE DEGLI OPERATORI COMMERCIALI AL TERMINE DELLE OPERAZIONI DI VENDITA, FRUIZIONE PARCHEGGI PUBBLICI.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Accertato che presso le aree di svolgimento del Mercato Settimanale del Martedì, Viale Roma e Piazza L. Carnovale, con sempre maggiore frequenza si determinano situazioni di pericolosità per i cittadini a causa di veicoli che transitano nelle aree durante le operazioni di vendita;

Valutato che, per superare il problema, si rende necessario spostare i banchi di vendita dalla via e piazza per come sopra indicate e meglio regolamentare la disposizione degli stessi in altra area, al fine di superare la situazione di pericolosità;

Dato altresì atto che il Comune sta operando al fine di procedere, non appena possibile, all'approvazione del Regolamento per il mercato settimanale su aree pubbliche;

Ritenuto tuttavia opportuno, stanti le possibili gravi implicazioni derivanti da un mancato pronto intervento per il superamento di dette criticità, adottare apposita ordinanza per l'ubicazione precisa e senza possibilità di deroga alcuna dei banchi da parte degli operatori commerciali, la regolamentazione delle modalità di accesso e di abbandono delle aree mercatali da parte degli operatori, stabilendo che:

- il Mercato Settimanale del Martedì si svolgerà esclusivamente in Viale dei Martiri e nella Piazza San Giovanni T.-. Resta ferma la disposizione dei banchi di vendita di prodotti alimentari e produttori agricoli sulla Via D. Alighieri. E' fatto divieto a chiunque di allestire banchi o qualsiasi altro mezzo mobile di vendita nelle altre vie e/o piazze del centro;
- tutti gli operatori commerciali dovranno cessare le operazioni di vendita alle ore 13.00 e lasciare liberi e puliti i posteggi;
- la fruizione dei parcheggi pubblici sarà vietata a partire dalle ore 6,00 fino alle ore 15,30 di tutti i Martedì;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

ORDINA

Per le motivazioni sopra indicate:

Ubicazione del Mercato del Martedì su aree pubbliche:

- il Mercato settimanale del Martedì, su aree pubbliche, a partire dal 16.07.2019 e fino a nuove disposizioni, si svolgerà sulle seguenti vie e piazza:
 - a) **VIA D. ALIGHIERI banchi di vendita di prodotti alimentari e produttori agricoli;**
 - b) **VIALE DEI MARTIRI E PIAZZA SAN GIOVANNI T. banchi dei settori merceologici diversi da quelli alimentari.**

Presso il mercato del Martedì:

- i posteggi devono essere occupati entro le ore 8.30;
- le operazioni di vendita sono consentite dalle ore 7.00 e terminano alle ore 13.00 (salvo anticipazione della cessazione della vendita per comprovate avverse condizioni atmosferiche);
- i posteggi devono essere lasciati liberi e puliti entro le ore 13.00 nella zona riservata al settore non alimentare e in quello alimentare;
- la fruizione del parcheggio pubblico su dette vie sarà vietata dalle ore 6,00 fino alle ore 15.30 di tutti i Martedì e pertanto è vietata la circolazione, la sosta e la fermata dei veicoli, con eventuale possibilità di rimozione coatta. L'accesso anticipato è consentito solo qualora la zona di intervento sia completamente libera;
- i banchi dovranno essere sistemati garantendo i canoni della massima sicurezza e prevenendo, pertanto, le vie di fuga in caso di pericolo e qualora un operatore, per qualsiasi motivo vorrebbe terminare il mercato prima dell'orario consentito;
- gli operatori commerciali dovranno prestare la massima attenzione circolando con i propri veicoli sulla pavimentazione della piazza. Eventuali segni di pneumatici e/o macchie d'olio o altro liquido che potrebbe danneggiare la pavimentazione dell'area pubblica verranno considerati danni e dovranno essere prevenuti in tutti i modi oppure risarciti da colui che ha causato il danno.

Assegnazione posteggi agli operatori:

Sono ammessi a frequentare il mercato settimanale locale tutti coloro che sono titolari di autorizzazione amministrativa per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche.

Quando la giornata di mercato ricade in giorno festivo, il mercato locale non sarà effettuato; il Sindaco, previa richiesta degli Operatori può anticiparlo, posticiparlo o confermarlo dandone pubblico avviso.

La durata della concessione del posteggio è fissata in anni uno a decorrere dalla data di rilascio ed è valida soltanto per le ore e i giorni di svolgimento del mercato, salvo diversa e specifica convenzione.

La concessione può essere rinnovata.

I posteggi verranno concessi, con carattere di priorità, a coloro che possono dimostrare un più alto numero di presenze o che risultano assegnatari di autorizzazione da più tempo.

I posteggi in atto non assegnati o che si renderanno vuoti a seguito di rinuncia, revoca o decadenza, possono:

- a) essere concessi dal Sindaco agli operatori che hanno presentato istanza di ampliamento del posteggio attiguo di cui sono assegnatari;
- b) essere soppressi dal Sindaco per motivi logistici, di viabilità o di forza maggiore appositamente motivati.

Ogni martedì i posteggi non occupati entro le ore 8,00 (otto) dai titolari aventi diritto, sono assegnati, limitatamente alle medesime rispettive giornate, ai titolari di Autorizzazione Amministrativa, che hanno presentato regolare istanza entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno solare.

Le istanze presentate dagli operatori oltre il 31 gennaio di ogni anno solare, saranno prese in considerazione, in ordine cronologico, successivamente allo scorrimento della graduatoria vigente.

Il posteggio temporaneamente non occupato dal titolare della concessione, entro le ore otto, perde il diritto all'esercizio dell'attività di mercato, per quel solo giorno e senza rimborso della tassa pagata. Il concessionario titolare del posteggio, che arriva dopo le ore otto, potrà occupare altro posto, designato dagli operatori di P.M., nel caso in cui si ha disponibilità.

In caso di assenza per malattia o per altro importante motivo di ordine personale, il titolare della concessione del posteggio deve comunicare, in breve tempo, al Sindaco richiesta motivata e documentata di conservazione del posteggio.

Il concessionario che non utilizzi, senza giustificato motivo, il posteggio per un periodo di tempo superiore a tre mesi per anno solare (n° 12 mercati) decade dalla concessione.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano per gli Operatori assegnatari appartenenti al settore "Imprenditori Agricoli", in quanto la produzione e la vendita dei prodotti ricavati dal suolo possono essere limitate per stagione.

E' istituito un Registro del mercato, depositato presso il Settore Vigilanza, nel quale sono elencati gli Operatori concessionari di posteggio.

Nel registro dovranno essere riportate le generalità del concessionario, gli estremi dell'Autorizzazione Amministrativa per l'esercizio dell'attività commerciale, il settore merceologico, le dimensioni del posteggio e la relativa tassa dovuta, nonché le assenze per l'anno solare.

Il Comune rilascia a tutti i concessionari un'apposita autorizzazione di posteggio, munita di fotografia, nella quale sono riportati gli estremi dell'Autorizzazione Amministrativa, il settore merceologico, il numero del posteggio, i metri concessi e le vidimazioni annuali. Ogni concessionario di posteggio ha l'obbligo di tenere esposto il predetto documento durante l'attività di mercato.

Non potranno essere assegnati nuovi posteggi fuori dalle vie e piazza stabilite.

Nessuna deroga potrà essere ammessa.

Divieti:

1. Nell'ambito del mercato è assolutamente proibita la mediazione, anche se prestata gratuitamente e da sensali autorizzati.
2. E' vietato l'ingresso nei mercati alle persone in stato di ubriachezza, agli accattoni, ai saltimbanchi, ai giocolieri, ai suonatori e ai venditori in forma itinerante.
3. I concessionari dei posteggi non potranno:
 - Modificare l'area pubblica concessa;
 - Occupare superficie maggiore di quella assegnata;
 - Invadere, anche con piccole sporgenze, gli spazi comuni riservati al transito, passi carrabili, ingressi a negozi o a private abitazioni;
 - Svolgere attività di vendita con mezzi (carrelli carrozzine, contenitori vari, etc.) collocati al di fuori e/o eccedenti il limite del posteggio;
 - Tenere le tende solari eventualmente utilizzate ad altezza inferiore a m. 2,00 dal piano stradale;
 - Turbare l'ordine pubblico e il regolare svolgimento del mercato;
 - Tenere materiali infiammabili;
 - Accendere e provocare fuochi.

DISPONE

- Che della presente Ordinanza sia data la più ampia pubblicità agli operatori mercatali attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio, sul sito del Comune, mediante comunicati da distribuire presso gli ambulanti.

La presente ordinanza entra in vigore il giorno 16 luglio 2019.

Della esecuzione della presente Ordinanza è incaricato il personale della Polizia Locale.

Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre:

- ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, sezione di Reggio Calabria, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;



IL CAPO SETTORE

Francesco Sorgiovanni